

COMUNE DI VESPOLATE
Provincia di Novara

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 4

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATRONICINI, SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD ALTRI SOGGETTI DIVERSI. RECEPIMENTO.

Premesso che :

- tra gli obiettivi di questa Amministrazione rientra quello di sostenere l'aggregazione tra i cittadini mediante iniziative che ne favoriscano l'inserimento nel tessuto sociale della comunità;
- tra gli strumenti con cui realizzare tale obiettivo assume particolare rilievo la collaborazione con i soggetti attivi nella società civile che si rendono promotori di iniziative e attività di rilevante interesse pubblico in ambito sociale, culturale, educativo, ricreativo, sportivo ed altri, creando occasioni di aggregazione e coesione sociale;
- coerentemente con l'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'Amministrazione promuove le realtà associative che perseguono obiettivi conformi ai fini istituzionali dell'Ente;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 2000, n. 241, il quale prevede che la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi;

Visto il DPR 7 aprile 2000, n. 118, "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica", a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 16, della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che individua la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come attività a maggiore rischio di corruzione;

Visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii., recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, i quali dispongono gli obblighi e le modalità di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari dei contributi;

Vista la nota pervenuta dal Presidente dell'Unione n. prot. 96 del 21/07/2016 con la quale viene trasmessa la bozza del regolamento in questione al fine di provvedere al relativo recepimento da parte dell'organo consiliare di questo Ente;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 2 del 30/01/2008 ad oggetto APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO COMUNALE SULLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI A SOGGETTI PRIVATI";

Rilevato che le disposizioni contenute nel sopra citato atto rendono opportuna una complessiva revisione delle stesse, al fine di adeguare e, soprattutto, uniformare e semplificare la disciplina della materia;

Considerato che occorre assicurare trasparenza ed imparzialità all'azione amministrativa attraverso la definizione dei criteri a cui attenersi nell'espletamento dell'istruttoria e nell'adozione dei provvedimenti attributivi di patrocini e provvidenze economiche;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'adozione del nuovo Regolamento in oggetto;

Visto lo schema predisposto ai sensi del richiamato art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione consiliare;


Dato atto che l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal sopra citato Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di sostegni economici;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATRONICINI, SOVVENZIONI E ALTRI BENEFICI AD ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI E AD ALTRI SOGGETTI DIVERSI" nel testo allegato alla presente proposta a formarne parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 13 articoli;
- di dare atto che il Regolamento recepito entrerà in vigore nei termini disposti dallo Statuto dell'Unione;
- di abrogare il Regolamento comunale di cui alla C.C. n. 2 del 30/01/2008 e ss.mm.ii.
- di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs n° 267/2000 e s.m.i.;
- di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Servizi interessati.



IL SINDACO

(Migliavacca Pierluigi)

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.lgs 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii..

il 26 LUG 2016



Responsabile dei Servizi al Cittadino
(Volta Alessandra)

GRUPPO CONSIGLIARE COMUNE DI VESPOLATE
"INSIEME PER MIGLIORARE"

Punto 4 o.d.g. 29/7/2016 - Regolamento per la concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e altri benefici ad associazioni, enti pubblici e privati e ad altri soggetti diversi. Recepimento.

Dichiarazione di voto.

Questo documento Regolamento è stato trasmesso dal Presidente dell'Unione al Sindaco di Vespolate in data 21/7/2016, con l'invito "perchè si possa provvedere al relativo recepimento di questo Organo Consigliare" ma non solo, in data 28/7/2016, cioè ieri, tale documento è stato già portato nel Consiglio dell'Unione, tenutosi nel Municipio di Tornaco (mentre il nostro tabellone luminoso indicava Borgolavezzaro) ed è stato già approvato da quel consesso.

Ricordo sempre che questo Gruppo, dell'Unione non ne fa parte e, come minoranza Consigliare, non è assolutamente rappresentato.


L'argomento "Regolamento" è per noi, continueremo a dirlo, materia di approfondimento e stesura in sede di Commissione Consiliare, forma di normale democrazia partecipata, argomento questo, fino ad oggi, del tutto ignorato da questo Sindaco e dalle sua maggioranza.

Il citare e scrivere sulla proposta di delibera, tra l'altro, *l'art.1, comma 16, della legge 6/11/2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che individua la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi ecc. ecc.*

O anche l'ultimo paragrafo della prima pagina, sempre della proposta di delibera, la dove dice che *si rende opportuna una complessiva revisione* è una ragione chiara ed evidente della necessità, diciamo noi, del passaggio in Commissione.

Aggiungo solo che, la dove si parla di Albo delle Associazioni, non vedo il non passaggio ad una nuova iscrizione all'Albo per quelli che attualmente ci sono, dato la *complessiva revisione*.

A prescindere da quest'ultimo punto, per le motivazioni sopraesposte, ed altre che si potrebbero aggiungere, il nostro voto conseguente sarà **contrario**.





UNIONE DEI COMUNI TERRE D'ACQUE

COMUNE DI BORGOLAVEZZARO.

COMUNE DI TORNACO

COMUNE DI VESPOLATE

Regolamento **per la concessione di contributi, patrocini, sovvenzioni e** **altri benefici ad Associazioni, Enti pubblici e privati e ad** **altri soggetti diversi**

Approvato con deliberazione consiliare :

- | | | |
|----------------------------|----|-----|
| - Unione Terre d'Acque | n. | del |
| - Comune di Borgolavezzaro | n. | del |
| - Comune di Tornaco | n. | del |
| - Comune di Vespolate | n. | del |

INDICE

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	FINALITA'
ART. 3	CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE
ART. 4	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE
ART. 5	SOGGETTI BENEFICIARI
ART. 6	ATTIVITA'
ART. 7	TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI E PATROCINI
ART. 8	CRITERI
ART. 9	DOMANDA
ART. 10	RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI
ART. 11	RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
ART. 12	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
ART. 13	DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

ART. 1

OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., per attività che abbiano caratteristiche e rilevanza per il territorio del Comune / dell'Unione, con specifico riferimento agli ambiti:

- Assistenza e sicurezza sociale;
- Attività sportive;
- Attività in ambito giovanile;
- Attività ricreative e del tempo libero;
- Cultura, arte, tutela dei beni storici ed artistici ed informazione;
- Attività scolastiche ed educative;
- Tutela dei valori ambientali;
- Attività di volontariato e/o di assistenza agli anziani o agli indigenti;
- Iniziative di impegno civile e protezione civile;
- Attività di orientamento, lavoro, formazione ed istruzione, ricerca scientifica e politiche giovanili;
- Diritti umani, civili, dell'infanzia;
- Attività di sostegno alla memoria ed alla pace;
- Educazione civica e legalità;
- Cittadinanza europea;
- Animazione, valorizzazione e promozione territoriale, turismo e sviluppo economico.

Con il presente Regolamento, inoltre, è confermata l'istituzione dell'Albo delle Associazioni del Comune / dell'Unione e viene disposta la disciplina per l'iscrizione all'Albo stesso.

Resta inteso che i soggetti già inseriti nel predetto elenco a carattere comunale/unionale non devono presentare una nuova istanza.

ART. 2

FINALITA'

Nel rispetto dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalla normativa dell'Unione Europea, dalle leggi nazionali e regionali di settore, dallo Statuto, dalle norme comunali, il presente Regolamento persegue le finalità della promozione e del sostegno delle libere forme associative operanti negli ambiti indicati al precedente art. 1.

In particolare, il Comune / l'Unione concede, nell'ambito delle proprie competenze, possibilità di bilancio e limiti normativi : contributi, patrocini, altri benefici e vantaggi economici e sovvenzioni a favore di soggetti pubblici e privati che perseguono finalità di interesse e rilevanza pubblica, senza scopo di lucro, inclusi gli enti e/o le associazioni ecclesiastiche. Da tali erogazioni non devono derivare utili per il soggetto beneficiario.

Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici, i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici.

Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune / Unione a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
- b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune / Unione nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
- c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune/dall'Unione a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
- d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
- e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.

Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi, attrezzature e beni mobili e immobili di proprietà del Comune/dell'Unione eventualmente contenute nei vigenti regolamenti locali di settore.

ART. 3

CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La Giunta del Comune / dell'Unione, a seguito di approvazione del bilancio di previsione, definisce annualmente l'importo complessivo da destinare ai contributi e degli altri benefici economici. La Giunta, inoltre, può definire gli indirizzi e le priorità articolate per ambito di interesse; con successivo atto dispone la ripartizione e quantificazione delle erogazioni agli aventi diritto, sulla base delle richieste pervenute.
2. Il Responsabile amministrativo di cui al presente Regolamento è il Responsabile del Settore nel cui ambito di competenza si svolge l'iniziativa per cui viene richiesto il contributo. L'istruttoria e la gestione amministrativa delle domande sono svolte dagli uffici del Settore competente.
3. Il Responsabile del Settore, preso atto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione ed acquisito l'esito dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento amministrativo, approva con propria determinazione i contributi, stabilendo, se del caso, l'entità delle eventuali anticipazioni.
4. Il pagamento del contributo avviene nei modi previsti dalla legge e con le modalità, se previste, dal Regolamento di contabilità.

ART. 4

ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E MODALITA' PER L'ISCRIZIONE

1. Il Comune / L'Unione, riconoscendo e favorendo le realtà associative, istituisce e cura la gestione dell'Albo delle Associazioni e degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione dei cittadini. Detto Albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione :
 - a) culturale, artistica e di informazione, di tutela dei valori storici, locali e tradizionali, del patrimonio e dei monumenti, dell'ambiente;
 - b) sociale ed educativa, di assistenza e sicurezza sociale e sanitaria, di volontariato, per l'istruzione, la formazione ed il lavoro;
 - c) sportiva;
 - d) ricreativa e del tempo libero;
 - e) giovanile;
 - f) promozionale e a tutela dei diritti civili e umani, di impegno a favore di categorie svantaggiate, di sviluppo economico, artigianale e turistico;
 - g) altro.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito del Comune / dell'Unione. Possono altresì essere iscritte all'Albo le Associazioni a carattere nazionale, regionale e provinciale, che svolgono la propria attività nell'ambito territoriale del Comune / dell'Unione.
3. La domanda di iscrizione (in bollo secondo il valore vigente) è presentata al Sindaco del Comune / al Presidente dell'Unione, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di iscrizione, unitamente alla seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, dal quale risulti espressamente che l'Ente non opera a fini di lucro;
 - b) elenco nominativo, comprensivo di dati anagrafici e codice fiscale, di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - c) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e ss. D.P.R. n. 445/2000 che l'Associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 L. n. 195/1974 e dall'art. 4 L. n. 659/1981;
 - d) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 e ss. D.P.R. n. 445/2000, che l'Associazione richiedente sia o non sia iscritta agli Albi Regionali e/o Provinciali delle Associazioni;
 - e) coordinate bancarie complete (iban) e nominativo della persona autorizzata ad operare sul conto in nome e per conto dell'Associazione.

4. L'iscrizione all'Albo avviene con provvedimento del Responsabile del settore dell'area di competenza in materia, previa verifica dei necessari presupposti. Il predetto Responsabile, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, regolarmente protocollata, provvede all'inserimento nell'Albo del soggetto richiedente o, qualora non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione od in caso di dichiarazioni false o mendaci od ancora per incompletezza della documentazione presentata, comunica all'interessato il motivato diniego. Il predetto termine si interrompe qualora vengano richieste delle integrazioni o chiarimenti e decorre nuovamente dalla data di deposito dei documenti aggiuntivi.

In caso di diniego, al soggetto interessato è concesso il termine di 30 giorni per formulare osservazioni, contestazioni, precisazioni; decorso tale termine, senza che sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Associazione interessata, il provvedimento adottato si intende definitivo.

5. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento delle Associazioni o degli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.

6. Qualora l'Associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari, l'Amministrazione potrà procedere alla cancellazione, anche d'ufficio, mediante provvedimento del Responsabile dell'area di competenza in materia.

7. Il Comune / L'Unione cura l'aggiornamento e la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo, mediante la pubblicazione permanente sul sito istituzionale dell'Ente. L'Albo è pubblico.

Le Associazioni o similari che alla data di adozione del presente regolamento risultano già iscritte nell'Albo esistente presso il Comune / l'Unione non devono ripresentare una nuova iscrizione, ma eventualmente comunicare variazioni/modifiche intervenute dalla data della prima richiesta.

Parimenti, le medesime, se risultano già regolarmente registrate nell'Albo gestito dai singoli Comuni, si intendono iscritte d'ufficio nell'Albo istituito dall'Unione.

ART. 5

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di contributo e di altri benefici economici i seguenti soggetti:

- a) associazioni, enti, società e gruppi sportivi ed altre istituzioni iscritti all'Albo delle Associazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
- b) associazioni, enti, società e gruppi sportivi organizzatori di iniziative di pubblico interesse nel territorio del Comune / dell'Unione negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- c) gruppi spontanei di organizzatori di iniziative di pubblico interesse, in particolare negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento;
- d) comitati di rappresentanza genitori per organizzazioni eventi legati all'attività scolastica in ambito locale;
- e) singoli, in veste di promotori od organizzatori di iniziative di pubblico interesse, in particolare negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

2. Sono esclusi dalla previsione del punto precedente:

- a) soggetti che perseguono finalità di lucro;
- b) soggetti che operano per finalità di partito o elettorali;
- c) soggetti che operano per finalità o con modalità vietate dalla Legge.

ART. 6

ATTIVITA'

1. I soggetti di cui all'art. 5 possono presentare domanda di contributo, beneficio economico o patrocinio, per le seguenti attività:

- a) attività ordinaria;
- b) manifestazioni, eventi, attività promosse in co-progettazione e/o convenzione e/o partnership dal Comune / dall'Unione con i soggetti medesimi;
- c) manifestazioni, eventi, attività negli ambiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento che abbiano caratteristiche di interesse per il territorio comunale o in ambito unionale.

TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI E PATROCINI

1. CONTRIBUTO ORDINARIO

- a) consiste nella concessione di un contributo a sostegno dell'attività ordinaria o ricorrente del soggetto;
- b) la domanda deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, con le modalità fissate dal Comune / dall'Unione. In sede di prima applicazione o qualora particolari esigenze amministrativo-contabili lo richiedano, il predetto termine può essere modificato con atto della Giunta, nel quale vengono anche fissate le modalità di presentazione dell'istanza. L'informativa e la modulistica necessarie sono pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Ente;
- c) l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;
- d) l'importo concesso viene erogato di norma a completamento delle attività così come descritte dal soggetto richiedente o comunque a conclusione dell'annualità di riferimento, previa presentazione di apposita relazione sottoscritta dal legale rappresentante corredata dal rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite oppure da copia del bilancio consuntivo e dalla dichiarazione relativa all'assoggettabilità o meno dei contributi alla ritenuta d'acconto. Per particolari necessità, a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata, la Giunta può deliberare che l'erogazione del 50% della somma destinata a contributo avvenga antecedentemente alla conclusione dell'attività per la quale viene richiesta. Nel caso in cui l'evento/la necessità per il/la quale sia stato anticipato il 50% del contributo, non dovesse più essere realizzato/a, il soggetto richiedente dovrà:
 - a) con tempestività darne formale comunicazione all'Amministrazione indicando compiutamente le ragioni;
 - b) restituire al Comune / all'Unione la somma percepita entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui alla lettera a).

La mancata restituzione della somma percepita comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio economico.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune / dell'Unione, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

2. CONTRIBUTO STRAORDINARIO

- a) consiste nell'erogazione di un contributo una tantum per manifestazioni, eventi, iniziative non ricorrenti o eccezionali;
- b) la domanda deve essere presentata possibilmente almeno 30 giorni prima dell'iniziativa;
- c) l'entità del contributo richiesto non potrà determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta di contributo;
- d) viene erogato di norma a conclusione delle attività del progetto e comunque in maniera commisurata allo stato di avanzamento dell'attività, previa presentazione di apposita relazione sottoscritta dal legale rappresentante corredata dal rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite e dalla dichiarazione relativa all'assoggettabilità o meno dei contributi alla ritenuta d'acconto. Per particolari necessità, a seguito di richiesta scritta adeguatamente motivata, la Giunta può deliberare che l'erogazione del 50% della somma destinata a contributo straordinario avvenga antecedentemente alla conclusione dell'attività per la quale viene richiesta. Nel caso in cui l'evento per il quale sia stato anticipato il 50% del contributo, non dovesse più essere realizzato, il soggetto richiedente dovrà:
 - a) con tempestività darne formale comunicazione all'Amministrazione indicando compiutamente le ragioni;
 - b) restituire al Comune / all'Unione la somma percepita entro 30 giorni dalla data della comunicazione di cui alla lettera a).

La mancata restituzione della somma percepita comporta l'esclusione da qualsiasi beneficio economico.

L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune / dell'Unione, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

3. ALTRI BENEFICI E VANTAGGI ECONOMICI

Si tratta di prestazioni, consistenti ad esempio in : concessione di sale, attrezzature, beni, agevolazioni o esenzioni tariffarie, allestimenti, supporto organizzativo, impiego di professionalità del Comune /

dell'Unione e/o di tecnici od operai alle dipendente dell'Ente Locale; qualora l'agevolazione richiesta riguardi la concessione di sale pubbliche, spazi di proprietà dei Comuni conferiti all'Unione per la cui fruizione è stabilito con apposito atto il pagamento di entità economiche, l'accoglimento della richiesta di contributo ai sensi del presente Regolamento non esime il richiedente dagli adempimenti specifici previsti per l'utilizzo del bene.

Detti benefici:

- a) se richiesti congiuntamente alla domanda di contributo ordinario o straordinario sono assoggettati ai termini previsti per i medesimi;
- b) se richiesti in via autonoma dalla domanda di contributo, la domanda deve essere presentata di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa.

4. PATROCINIO

Il patrocinio del Comune / dell'Unione, ai fini della presente disciplina, costituisce attestazione di sostegno ad una iniziativa di terzi ritenuta meritevole per le sue finalità che si svolge nell'ambito del territorio del Comune / dell'Unione.

L'autorizzazione al patrocinio avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente;
- b) rilevanza per la comunità facente parte del territorio del Comune / dell'Unione;
- c) significatività dell'accostamento tra l'immagine dell'Ente e l'evento;

Il patrocinio non viene concesso:

- per iniziative di carattere partitico/politico;
- per iniziative il cui fine commerciale sia valutato prevalente o esclusivo;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità del Comune / dell'Unione.

Il patrocinio per manifestazioni, iniziative, progetti che abbiano caratteristiche e interesse per il territorio del Comune / dell'Unione deve essere richiesto attraverso la compilazione di apposito modulo, dal soggetto organizzatore, deve essere formalmente concesso con un provvedimento dell'Amministrazione interessata ed in ossequio al presente Regolamento.

La concessione del patrocinio non comporta l'erogazione di contributi economici o di altre forme dirette o indirette di sostegno.

La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte dell'Ente, fatta salva l'eventuale esenzione o la riduzione di canoni e/o tariffe, secondo quanto stabilito dalla normativa.

In presenza di concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione, il soggetto richiedente potrà beneficiare dell'inserimento dell'iniziativa sul sito istituzionale del Comune e dell'Unione e tutto il materiale promozionale relativo all'iniziativa patrocinata dovrà recare la dicitura "con il patrocinio del Comune ... / dell'Unione ...".

I soggetti che intendono richiedere il patrocinio devono presentare, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente il programma dell'iniziativa, se richiesto il materiale pubblicitario dell'evento e le eventuali bozze delle locandine e/o dei manifesti (ove previsti).

Unitamente alla richiesta di patrocinio, il soggetto può presentare domanda per la concessione di altri benefici come sopra descritti.

Il patrocinio concesso dal Comune / dall'Unione consente l'utilizzo del logo dell'Ente concedente.

L'utilizzo improprio del logo o dei loghi comporta la revoca del patrocinio e di ogni altra eventuale agevolazione.

ART. 8

CRITERI

Le domande di contributo o di altro beneficio presentate in conformità al presente Regolamento e/o nelle scadenze stabilite dall'Amministrazione vengono istruite dall'ufficio del settore nel cui ambito di competenza ricade l'iniziativa per cui viene richiesto il contributo, che ne verifica la completezza, motivando in ordine a:

- a) regolarità della domanda presentata;
- b) sussistenza dei requisiti in capo al soggetto richiedente;

- c) rispondenza dell'attività alle finalità previste dal Regolamento e dall'Amministrazione;
- d) rispetto degli eventuali criteri di priorità stabiliti con atto di indirizzo dalla Giunta del Comune / dell'Unione;
- e) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune / dell'Unione e caratteristiche di qualità ed economicità della proposta per la quale si richiede il contributo.

Successivamente, con proprio atto, sulla base delle proprie disponibilità finanziarie, la Giunta delibera in merito alla concessione e quantificazione del contributo/beneficio.

La partecipazione del Comune / dell'Unione in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze, purché tale partecipazione sia disciplinata da apposito accordo recepito da deliberazione di Giunta.

ART. 9

DOMANDA

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare domanda con le modalità ed entro i termini di cui al precedente art. 7.1.
2. I soggetti che intendono beneficiare di un contributo straordinario devono presentare, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa, domanda contenente, oltre ai dati previsti all'art. 7.2, i seguenti elementi a pena di esclusione:
 - a) programma dell'iniziativa;
 - b) preventivo analitico delle entrate e delle spese;
 - c) dichiarazione attestante il carattere straordinario e non ricorrente dell'iniziativa.

ART. 10

RICHIESTE DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI CONCESSI

1. La liquidazione del contributo da parte del Responsabile del Servizio, su istruttoria del Responsabile del procedimento, avviene a seguito di presentazione di relazione conclusiva dell'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante corredata dal rendiconto delle spese sostenute e delle entrate percepite e dalla dichiarazione relativa all'assoggettabilità o meno dei contributi alla ritenuta d'acconto. Qualora trattasi di contributo ordinario, riconosciuto quale sostegno dell'attività annuale ordinaria o ricorrente del soggetto, l'importo concesso viene erogato di norma a conclusione dell'annualità di riferimento.
2. Qualora da eventuali verifiche emergesse che l'erogazione del contributo può determinare avanzo economico per la realizzazione delle attività oggetto della richiesta del medesimo, l'ammontare del contributo potrà essere liquidato in misura ridotta.

ART. 11

RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Comune / L'Unione rimane comunque estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari dei benefici economici e dei contributi accordati e soggetti terzi. Il Comune / L'Unione non assume sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione dei soggetti che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi in cui all'interno degli organi del soggetto beneficiario siano presenti rappresentanti nominati dal Comune / dall'Unione stesso/a. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'Ente Locale.
2. L'Amministrazione non è responsabile per gli adempimenti da parte degli organizzatori per tutti gli obblighi finalizzati all'ottenimento da concessionari e competenti Autorità di permessi e autorizzazioni necessarie, ferma restando la responsabilità degli organizzatori per gli eventuali danni arrecati alle strutture, impianti, beni e persone.

ART. 12

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

1. Ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, artt. 26 e 27 e ss.mm.ii., i contributi sono sottoposti alla pubblicazione dei dati nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale.
2. I contributi erogati ai sensi del presente Regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 13

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento trova applicazione per le materie e le attività di competenza dei Comuni e /o conferite dai singoli Comuni all'Unione.
2. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del presente Regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.
3. Ogni contributo attualmente concesso per effetto di atti, convenzioni, contratti ed affini vigenti, continuerà ad essere erogato sulla base degli stessi.
4. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.